

Pubblicato il 12/02/2024

**N. 02802/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15663/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15663 del 2023, proposto da Valentina Buzzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Fratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Profess. Serv. Alb. e Rist. di Palombara Sabina, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 756, emessa in data 28.6.2022, dal Tribunale civile di Tivoli, sezione lavoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza definitiva n. 756, emessa in data 28/6/2022, dal Tribunale civile di Tivoli, sezione lavoro con cui è stata:

- dichiarata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti e condannato parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della retribuzione maturata durante i giorni oggetto della sospensione disciplinare di cui ai suddetti provvedimenti;

- dichiarata l'illegittimità delle note prot. 435/U del 23.01.2020, prot. n. 1012/U del 20.2.2020 e prot. n. 1226/U del 26.2.2020 con le quali il Dirigente scolastico ha revocato i permessi studio concessi per i giorni 10.1.2020, 14.1.2020, 17.1.2020, 20.1.2020 e 21.2.2020 tramutandoli in aspettativa per motivi di studio senza assegno, accertando il diritto della stessa ricorrente alla percezione della retribuzione in relazione alle suddette giornate;

- condannato parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 4.352,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (comprensive delle spese della fase cautelare).

2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.

3. L'Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.

4. Alla camera di consiglio del giorno 6.2.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l'Amministrazione non ha eccepito in giudizio l'avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all'inerzia serbata.

6. Deve pertanto essere disposto che il Ministero intimato dia integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, al provvedimento giurisdizionale del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.

7. Si nomina quale Commissario *ad acta* il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza *de qua* nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.

8. Va parimenti accolta la domanda di condanna alle *astreintes*, stante il significativo ritardo maturato dal Ministero; tuttavia la penalità va fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l'eventuale inottemperanza dell'Amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere definita, stante il disposto dell'art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto:

1) ordina all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

2) nomina quale Commissario *ad acta* il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;

3) condanna l'Amministrazione in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento di una penalità di mora, corrispondente agli interessi legali sulle somme dovute *ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.*

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO